
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERBANIA
COMUNE DI VIGNONE

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE PARZIALE 1/2023

committente :
COMUNE DI VIGNONE

area di sviluppo e fase di progetto:
PROGETTO PRELIMINARE

tipologia elaborato
DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA PREVENTIVA DI
ASSOGGETTABILITA' A VAS

codice elaborato
079_04_A_0123_01_VP



SCALA -

00	05/01/23	Prima versione

data
GENNAIO 2023

progettazione:



STUDIO RIPAMONTI
vicolo Pasquello, 8 - 28887 - OMEGNA (VB)
tel +39 0323 63352 - fax + 39 0323 63352
e-mail info@ripamontistudio.net

SOMMARIO:

1. PREMESSE	1
1.1. Inquadramento normativo.....	1
1.2. Valutazione preliminare dei contenuti e degli effetti della variante.....	3
1.3. Procedura di valutazione ambientale strategica integrata con il procedimento della variante parziale	4
2. RAPPORTO CON LA PROCEDURA DI VAS EFFETTUATA PER IL PRG VIGENTE	6
3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE	7
4. COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE DALLA VARIANTE.....	8
4.1. Vegetazione, fauna e biodiversità.....	8
4.2. Emissioni atmosferiche e acustiche.....	9
4.3. Consumo di suolo.....	9
4.4. Aspetti socio-culturali.....	10
5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	11
5.1. Area variante 1 - Parcheggio pubblico.....	11
5.2. Area variante 2 - Riduzione fascia rispetto cimiteriale	12
5.3. Area variante 3 – Riclassificazione di area di completamento residenziale (ACR) ad area agricola.....	13

1. PREMESSE

1.1. Inquadramento normativo

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente, stabilisce che:

- la Direttiva ha l'obiettivo di "promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (articolo 1)
- è compito degli Stati membri determinare se i piani o i programmi possono avere effetti significativi sull'ambiente (caso per caso o specificando i tipi di piani o programmi) (articolo 3)
- la redazione del Rapporto Ambientale fa riferimento alle informazioni che "possono essere ragionevolmente richieste" in base a livello delle conoscenze, metodi di valutazione, contenuti e livello di dettaglio del piano o programma (articolo 5).

Il recepimento di attuazione della Direttiva 2001/42/CE è avvenuto con D Lgs 3 aprile 2006 n. 152, successivamente oggetto di modifiche e integrazioni.

Il titolo I della parte seconda del D Lgs 152/2006 definisce i principi generali per le procedure di VIA e di VAS.

"La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica" (articolo 4).

Il D. Lgs. 152/2006 (articolo 13) stabilisce che "devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale".

La LR 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" (articolo 20) fornisce indicazioni per la valutazione di compatibilità ed elenca gli elementi (componenti) su cui verificare gli effetti delle previsioni del piano o programma, precisando che tali elementi "debbono essere contestualizzati rispetto allo specifico piano oggetto di predisposizione".

A partire dalla LR 40/1998 Regione Piemonte ha approvato atti e assunto numerosi provvedimenti relativamente alle tematiche della valutazione ambientale di opere, piani e programmi.

La Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 gennaio 2003 n.1/PET contiene linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali. In particolare la Circolare indica che rientra nell'analisi di compatibilità ambientale "l'intera gamma di piani definiti dalla legislazione nazionale e regionale", specificando che "il tipo di analisi da condurre sarà proporzionato alla scala territoriale di riferimento del piano e al tipo di strumento in oggetto".

In materia di VAS i documenti più recenti e aggiornati, in merito a procedure e contenuti, sono rappresentati dalla DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977 e dalla DD 19 gennaio 2017 n. 31 che aggiornano precedenti atti e provvedimenti a seguito dell'intervenuta approvazione di modifiche e integrazioni alla LR 56/1977 "tutela e uso del suolo" nel 2013.

La DGR 25-2977 del 2016 contiene le disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56.

La DD 31/2017 contiene le indicazioni operative per la Valutazione Ambientale Strategica in aggiornamento del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", precedentemente approvato con DGR 12 gennaio 2015 n. 21-892.

La DD 31/2017 evidenzia che attraverso la VAS si interviene a:

- perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale
- individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi delle azioni previste
- considerare le ragionevoli alternative
- assicurare il monitoraggio del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

La DD 31/2017 esplicita che "avendo come quadro di riferimento le strategie di sviluppo sostenibile, le valutazioni ambientali dei piani contribuiscono alla sostenibilità complessiva delle scelte di pianificazione e programmazione"; mediante la DD si è provveduto "a disciplinare il processo di VAS relativo agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, garantendo l'integrazione sia procedurale, sia normativa tra aspetti urbanistici e aspetti ambientali".

Dal punto di vista metodologico la DD 31/2017 specifica che le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale devono essere indicativamente quelle contenute nell'allegato VI del D Lgs 152/2006. Considerato che gli strumenti di pianificazione a livello locale "possono essere di varie tipologie e con livelli di dettaglio molto diversificati" si ritiene che le informazioni, le analisi ambientali e il loro livello di dettaglio da fornire nel Rapporto Ambientale debbano essere "appropriate rispetto alla tipologia di piano e alla scala territoriale e pertinenti in relazione alle specifiche azioni, in coerenza con il principio di adeguatezza".

Le informazioni devono tenere conto per il principio di adeguatezza dei seguenti elementi:

- dimensione territoriale interessata (che è variabile in funzione della tipologia dello strumento urbanistico)
- sensibilità del territorio interferito
- entità delle specifiche azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati dallo strumento urbanistico.

1.2. Valutazione preliminare dei contenuti e degli effetti della variante

I contenuti della variante parziale sono limitati e hanno carattere puntuale.

Sono oggetto della presente variante i seguenti interventi di modificazione dello strumento urbanistico vigente:

- modificazione di localizzazione e ampliamento di superficie di area destinata a parcheggio pubblico contigua al NAF di Vignone;
- parziale riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in località S. Martino al fine di consentire un intervento pubblico di riqualificazione e ampliamento di attrezzature sportive;
- stralcio di area residenziale di completamento ricondotta a destinazione d'uso agricola.

Le aree interessate hanno superficie limitata, non hanno effetti tali da essere individuati come significativi e non generano effetti cumulativi.

Le caratteristiche delle varianti proposte per il parcheggio e per le aree attrezzate sportive sono tali da classificarle “di interesse pubblico” in quanto in entrambi i casi sono finalizzate a realizzare servizi pubblici di scala locale (parcheggio e area sportiva).

In riferimento al contesto normativo di riferimento, illustrato al precedente paragrafo 1.1., si può considerare quanto segue:

- le componenti ambientali interessate dalla variante sono molto limitate per quantità e qualità;
- gli effetti potenziali sulle componenti ambientali non possono definirsi “significativi”;
- il contenuto delle varianti di adeguamento è condizionato sia dagli aspetti funzionali che dalla necessità di localizzazione (nel caso del parcheggio per la vicinanza al nucleo di Vignone e nel caso degli impianti sportivi per le preesistenze); quindi non sono individuabili “ragionevoli alternative”;

- la variante di classificazione da ACR ad area agricola determina una riduzione del consumo di suolo;
- la “scala territoriale” della variante è limitata ad alcuni elementi puntuali;
- i contenuti di variante da considerare richiedono analisi degli effetti ambientali appropriate rispetto alla tipologia di piano, ovvero “adeguate” al caso che presenta sostanzialmente la conferma dello stato di fatto o un limitato adeguamento per l'utilizzazione del suolo.

1.3. Procedura di valutazione ambientale strategica integrata con il procedimento della variante parziale

Nella tabella seguente è riportato lo schema di integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica con il procedimento di variante parziale desunto dalla DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977.

Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)			
Entro il termine massimo di 90 gg dall'invio della documentazione	Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS
	In caso di silenzio l'iter procede		
	La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art. 12, c. 5, d.lgs. 152/2006)		
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *		Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica , controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *	
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione			
Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *		Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
		L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni	
		Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predisponde gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio	
		Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)	
		La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione	

* L'eventuale accettazione di nuove aree a seguito delle controdeduzioni non deve comportare il venir meno delle condizioni di classificazione della variante come "parziale"; per tali aree è necessaria:

- l'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2 della l.r. 56/1977.

Per le varianti successive a quella di adeguamento al PPR (art. 8bis, comma 6, lettera b. l.r. 56/1977) in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs 42/2004, contestualmente all'invio alla Provincia la deliberazione medesima è trasmessa anche alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR e agli effetti ambientali che la variante produce.

2. RAPPORTO CON LA PROCEDURA DI VAS EFFETTUATA PER IL PRG VIGENTE

Il P.R.G. vigente è stato sottoposto a procedura di VAS con verifica preventiva di assoggettabilità e successive integrazioni con documento di schedatura delle previsioni di trasformazione introdotte.

Rispetto al contenuto dei documenti di VAS del PRG vigente la presente variante parziale contiene modificazioni limitate degli aspetti ambientali.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977 le varianti parziali sono soggette a "verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS"; essendo stato sottoposto a procedura di VAS il PRG vigente, la verifica preventiva di assoggettabilità della variante parziale è limitata "agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione".

Pertanto il contenuto del presente documento è finalizzato a determinare se le previsioni di variante possano modificare le caratteristiche di sostenibilità verificate mediante lo sviluppo della VAS del PRG vigente.

Per le ragioni anzidette risulta che la presente variante non induce effetti peggiorativi rispetto ai contenuti ambientali considerati dal PRG vigente.

3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Per le motivazioni espresse, la presente verifica preventiva di assoggettabilità a VAS è riferita ai seguenti contenuti:

- spostamento della localizzazione e ampliamento della superficie di prevista area a parcheggio pubblico;
- riduzione parziale della fascia di rispetto cimiteriale per la riqualificazione e integrazione di impianti sportivi pubblici in disuso;
- riduzione di area edificabile residenziale del PRG vigente.

4. COMPONENTI AMBIENTALI INTERESSATE DALLA VARIANTE

La seguente tabella individua sinteticamente le componenti ambientali prese in considerazione per la presente variante, anche se solo parzialmente interessate dalle modifiche al piano vigente.

CONTENUTI DELLA VARIANTE	COMPONENTI								
	vegetazione, fauna e biodiversità	emissioni atmosferiche e acustiche	risorse idriche	suolo e sottosuolo	consumo di suolo	salute umana	paesaggio (*)	aspetti socio-culturali	aspetti economici
<ul style="list-style-type: none"> variante n. 1: rilocalizzazione e ampliamento di area a parcheggio pubblico in località Vignone 	•	•			•				
<ul style="list-style-type: none"> variante n. 2: riduzione parziale di fascia di rispetto cimiteriale per riqualificazione e integrazione di impianti sportivi pubblici 		•			•		•		
<ul style="list-style-type: none"> variante n. 3: riduzione di aree edificabile residenziale 					•				

(*) per gli effetti della variante sulla componente paesaggio si rinvia alla documentazione contenuta nella relazione illustrativa di variante, come indicato nel DPGR n. 4/R del 22 marzo 2019.

Per le componenti interessate dalle previsioni di variante parziale seguono le valutazioni relative agli effetti attesi.

4.1. Vegetazione, fauna e biodiversità

La variante n. 1 prevede l'utilizzazione a parcheggio di un'area individuata dal PRG vigente e dal PPR come territorio coperto da bosco.

In realtà, come risulta dai rilevamenti fotografici, solo parte dell'area risulta effettivamente boscata nella parte più interna, mentre la superficie prossima alla

strada risulta priva di bosco e con qualche presenza di arbusti.

In proposito, ai fini di valutare l'effettivo "valore" ambientale della vegetazione, e conseguentemente della tutela della biodiversità, è stata prodotta una relazione specialistica che viene allegata alla documentazione della variante.

Ai fini della sostenibilità delle previsioni della variante è possibile prevedere, oltre alle compensazioni della L.R. 4/2009, la mitigazione con la formazione di alberatura a copertura della superficie di parcheggio.

La previsione di variante è introdotta quale alternativa a quella del piano vigente e si trova in posizione più facilmente accessibile e meno interferente con il NAF di Vignone.

4.2. Emissioni atmosferiche e acustiche

La variante n. 1 determina un incremento di aree per il parcheggio dei veicoli (m² 1.318) fonte di emissioni atmosferiche e acustiche.

Il parcheggio in variante elimina la precedente previsione di un'area di minore superficie (m² 370).

Risulta pertanto un incremento generale di m² 1318 – 370 = m² 918.

Nel caso del nuovo parcheggio si tratta di una superficie di forma geometrica irregolare di cui si stima una potenzialità di circa 40 posti auto.

Tuttavia la formazione del parcheggio non è motivo di diretto incremento del traffico (con le connesse emissioni) in quanto si tratta di un servizio destinato essenzialmente al fabbisogno di residenti che già attualmente generano i movimenti della mobilità veicolare.

La variante n. 2 determina un miglioramento e un incremento di spazi destinati ad attività sportive.

Lo sviluppo di tali funzioni può determinare un aumento di emissioni acustiche nelle fasi di utilizzazione dell'area per eventi e manifestazioni.

Qualora si tratti di eventi soggetti ad autorizzazioni, in quanto in deroga ai limiti di emissioni per le zone individuate dal PZA, potranno essere richiesti interventi di mitigazione proporzionali e caratterizzati in base alle specifiche condizioni.

4.3. Consumo di suolo

La variante n. 1 prevede l'uso di una limitata superficie per la formazione di un'area a parcheggio pubblico.

Tale area allo stato attuale non presenta caratteristiche ambientali significative.

Essa va a sostituire una analoga previsione di minore estensione con il risultato di un incremento di superficie utilizzata pari a 918 m².

Il PRG vigente prevede un incremento complessivo di consumo di suolo di 7.405 m² (pari all'1,60% di CSU), compensato in larga parte dalla norma di obbligo alla permeabilità dei suoli per 5.625 m².

Ai fini della mitigazione degli effetti ambientali derivanti dalla realizzazione dell'area a parcheggio possono essere considerati utili provvedimenti per la permeabilità attraverso superfici o manufatti drenanti.

E' inoltre da considerare la reversibilità dell'intervento.

La variante n. 2 non prevede modificazioni di destinazione d'uso dei suoli.

La realizzazione di impianti sportivi riguarda principalmente superfici a cielo aperto e di natura drenante.

Per le limitate superfici che potranno essere impermeabilizzate per la formazione di nuovi manufatti potranno essere considerati provvedimenti mitigativi quali la raccolta e il recupero di acque meteoriche.

La variante n. 3 determina una limitata riduzione del consumo di suolo.

Per quanto può riguardare la considerazione degli effetti potenziali della variante parziale sui servizi ecosistemici, si rileva che lo stato di fatto concreto del suolo risulta senza sostanziali conseguenti modificazioni delle funzioni ecosistemiche delle superfici interessate che, in ogni caso, non raggiungono dimensioni tali da poter essere considerate significative per gli effetti ambientali.

4.4. Aspetti socio-culturali

La variante n. 2 prevede un incremento e una valorizzazione di attrezzature pubbliche di natura sportiva che costituiscono un miglioramento dei valori sociali della comunità.

Pertanto le azioni previste dalla variante n. 2 rappresentano opportunità sociali positive che generano compensazioni rispetto a potenziali ed eventuali effetti negativi.

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

5.1. Area variante 1 - Parcheggio pubblico



5.2. Area variante 2 - Riduzione fascia rispetto cimiteriale



5.3. Area variante 3 – Riclassificazione di area di completamento residenziale (ACR) ad area agricola

